

## **Allegato II al regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione Aziendali, applicabile a:**

### **Certificazione Sistemi di Gestione Ambientali**

#### **1. CAMPO DI APPLICAZIONE**

#### **2. VERIFICHE PREVISTE IN STAGE 1**

**Gli Obiettivi di Quality Italia s.r.l. per lo stage 1 sono i seguenti :**

- Valutazione della conformità alla norma ISO 14001 del Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione (Manuale, procedure e modulistica)
- Valutazione programmazione e rapporti relativi ad almeno un ciclo completo di audit interni, esteso a tutti i siti dell'Organizzazione (valutazione anche finalizzata alla pianificazione dello stage 2)
- Verifica che l'Organizzazione abbia identificato e sottoposto a valutazione tutti gli aspetti ambientali **“delle proprie attività, prodotti e servizi che all'interno del campo di applicazione definito per il sistema di gestione ambientale, l'organizzazione può tenere sotto controllo e quelli sui quali essa può esercitare un'influenza”**, al fine di identificare quali siano quelli significativi su cui sviluppare il Sistema di Gestione Ambientale.
- Verifica dei dati e delle informazioni quanti – qualitative relative alla completezza, coerenza e correttezza identificazione / valutazione degli aspetti ambientali
- Presenza di una Analisi Ambientale Iniziale obbligatoria
- Verifica della presenza, validità e correttezza delle autorizzazioni di natura ambientale applicabili alle attività direttamente o indirettamente collegate allo scopo di certificazione.
- Verifica e valutazione adeguatezza dello scopo di certificazione

La pianificazione dell'audit di stage 2 sarà pertanto influenzata da:

- Il livello di conformità legislativa
- Le risultanze di conformità alla norma ISO 14001 in fase di stage 1
- L'importanza degli aspetti ambientali individuati
- Il risultato del ciclo di Verifiche Ispettive Interne dell'Organizzazione

## **2.1 Tempistiche intercorrenti tra stage 1 e stage 2**

Tra lo stage 1 e lo stage 2, deve intercorrere un lasso di tempo sufficiente per i seguenti fini:

- **Predisporre e comunicare all'Organizzazione un Piano di Audit per lo stage 2, al termine dello stage 1**
- **La gestione / chiusura di eventuali rilievi emersi che nell'audit di stage 2 potrebbero essere riclassificati come non conformità**

## **2.2 Caso in cui Stage 1 e Stage 2 si possano eseguire consecutivi**

Lo stage 1 e lo stage 2 si possono eseguire in giornate consecutive solamente a fronte di tutte le seguenti caratteristiche presenti all'interno dell'Organizzazione:

- **numero di addetti equivalenti inferiore a 10**
- **impatto ambientale classificabile come "basso"** (per tale classificazione si veda IAF MD5)
- **non abbiano avuto luogo rilievi classificabili come "non conformità"**

In caso di non conformità, l'audit al termine dello stage 1 si interrompe e si può proseguire con lo stage 2 soltanto una volta risolte le problematiche emerse in relazione alla non conformità rilevata.

## **2.3 Pre-audit**

L'organizzazione può richiedere un pre-audit che l'OdC potrà effettuare per la durata massima di nr. 2 gg/uomo.

## **3. CONFORMITÀ LEGISLATIVA**

### **3.1 Non conformità Legislativa**

A fronte di una non conformità di natura legislativa, l'OdC non consente il rilascio della certificazione, se non prima della sua soluzione; fanno eccezione casi in cui vi siano dubbi interpretativi (UNI/TR 11331 § 4.5.1), a fronte dei quali l'OdC decide di classificare il rilievo come Osservazione e non come Non Conformità, rispondendo della coerenza di tale scelta.

### **3.2 Relazione tra le "Autorizzazioni" e le certificazioni rilasciate ai sensi della norma UNI EN ISO 14001**

L'Assenza di un'autorizzazione prevista per legge è una Non Conformità di natura legislativa.

Si ritiene accettabile l'evidenza relativa all'impegno effettivo dell'Organizzazione nell'ottenere le autorizzazioni necessarie, fermo restando la presenza dei seguenti elementi:

- Presentazione domanda nei tempi e modi opportuni secondo quanto previsto dalla legge
- Sollecito del rilascio dell'autorizzazione presso l'autorità competente
- Conformità e controllo dei processi interessati rispetto alle prescrizioni applicabili (requisiti tecnici previsti dalla legge vigente, norme tecniche, linee guida di settore ecc. ...).

Considerando comunque vincolanti i 3 punti sopra elencati, si precisa quanto segue:

**TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER SG**

---

Nel caso in cui il tempo di presentazione della domanda di autorizzazione non sia reperibile dai testi di legge applicabili al caso specifico, l'OdC stabilisce un termine 6 mesi come periodo di riferimento per rilasciare comunque la certificazione ambientale.

Qualora invece viga il „silenzio assenso“ da parte dell'autorità competente e sia trascorso il termine definito dall'autorità medesima senza risposta da parte di essa, l'OdC rilascia la certificazione ambientale.

Se l'OdC rileva che l'Organizzazione non ha presentato domanda nei termini stabiliti dalla legge applicabile al caso specifico, non rilascia la certificazione ambientale prima che siano trascorsi tali termini.

### 3.2.1 Aspetto importante relativo alla responsabilità dell'Organizzazione

Le Organizzazioni restano totalmente responsabili dal punto di vista legale e amministrativo, rispetto la scelta di operare senza le autorizzazioni previste. Rimane una scelta dell'OdC valutare il rischio correlato alle specifiche situazioni e decidere se rilasciare o meno la certificazione ambientale.

### 3.3 Valutazione della conformità degli aspetti di natura tecnica, operativa e analitica in fase di certificazione

A fronte di una Non Conformità emessa relativamente a prescrizioni cogenti in tema ambientale in fase di certificazione, la funzione deliberante dell'OdC (Comitato di Certificazione), deciderà se riclassificare la medesima come Osservazione e rilasciare la certificazione, a seguito comunque di presentazione della proposta di trattamento e azione correttiva da parte dell'Organizzazione.

### 3.4 Valutazione degli aspetti cogenti in occasione degli audit di mantenimento e di rinnovo

A fronte di una Non Conformità emessa relativamente a prescrizioni cogenti in tema ambientale in fase di sorveglianza / estensione / supplementare / rinnovo (esempio: autorizzazione scaduta), il Comitato di Certificazione dell'OdC sospende la certificazione rilasciata concedendo tempi precisi per la risoluzione della stessa; qualora la medesima non venisse chiusa, il Comitato di Certificazione prescriverebbe la revoca della certificazione ambientale.

Nel caso in cui la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata già inoltrata all'autorità competente, l'OdC deve essere informato dall'Organizzazione circa i successivi sviluppi.

### 3.5 Procedimenti legali in corso

Nel caso di Organizzazione coinvolta in procedimenti legali in corso o in sentenze passate in giudicato in merito ad aspetti ambientali, l'OdC valuta in occasione degli audit pianificati che ci siano le condizioni di conformità alle leggi ed alla norma e che quindi NON vi sia reato o reiterazione del reato.

Nel caso in cui l'OdC, a fronte di quanto verificato, decidesse di svolgere un audit supplementare, l'Organizzazione è tenuta ad acconsentire.

Non si esclude pertanto che un'Organizzazione coinvolta in un procedimento penale o già precedentemente condannata penalmente, sia certificabile o certificata secondo la ISO 14001.

#### **4. GESTIONE DEGLI AUDIT DI SORVEGLIANZA E RINNOVO**

Elementi che richiedono una pianificazione dettagliata dei contenuti della verifica, da considerarsi attentamente nel programma triennale di audit:

- Mantenimento del possesso delle autorizzazioni, complete e in corso di validità e/o controllo dei procedimenti autorizzativi in corso
- Controllo e sorveglianza delle attività collegate ai diversi aspetti ambientali significativi
- Verifica della gestione della manutenzione e dei fornitori / appaltatori
- Controllo e corretta gestione da parte dell'Organizzazione di tutte le aree fisiche in cui si svolgono attività dell'Organizzazione

##### **4.1 Programmazione delle sorveglianze**

Annualmente e per tutto il triennio di certificazione, l'OdC invia all'Organizzazione il piano di audit dettagliato relativo alla verifica di sorveglianza prevista.

Sul programma triennale realizzato dal Responsabile Gruppo di Verifica Ispettiva (RGVI) dell'OdC e consegnato all'Organizzazione, sono indicati processi, requisiti e siti che saranno oggetto di verifica successiva e relative verifiche stimate.

##### **4.2 Problematiche ricorrenti**

Nel corso degli audit di sorveglianza, sono normalmente applicati criteri di verifica a campione che tengono in considerazione l'oggetto e l'esito dei precedenti audit, trattandosi comunque, nel caso delle sorveglianze, di audit parziali.

Il Programma Triennale di Audit assicura che nell'arco del triennio di validità della certificazione, tutti gli aspetti delle attività dell'Organizzazione, coperti da certificazione ambientale, siano adeguatamente valutati.

#### **5. PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE DI VERIFICHE EFFICACI ED OMOGENEE IN RELAZIONE AL POSSESSO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI) DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI CHE RICHIEDONO LA CERTIFICAZIONE ISO 14001**

La prevenzione incendi costituisce un aspetto con ricadute ambientali e come tale è ritenuto pertinente all'applicazione della norma ISO 14001.

Le attività rientranti nel campo di applicazione delle normative antincendio sono quelle indicate **con il Decreto 151/2011**.

Il Decreto 151/2011 identifica le tipologie di attività per le quali è obbligatorio il possesso del CPI per l'esercizio dell'attività (attività soggette al controllo di VVF). Il D.Lgs. 334/99 stabilisce, agli articoli 2, 6 e 8, l'obbligo per determinate tipologie produttive di trasmettere la „notifica“ e di predisporre il „rapporto di sicurezza“ al COMITATO di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 334/99. L'articolo 26 comma 2 del D.Lgs. 334/99 e l'articolo 4 del D.M. 19/3/2001 prevedono per le aziende soggette contemporaneamente all'obbligo del rapporto di sicurezza (articolo 8 D.Lgs. 334/99) e al controllo di VVF (si veda D.M. 19/3/2001, articolo 1) l'unificazione dei procedimenti.

Le attività e gli adempimenti rientranti nel campo delle prescrizioni cogenti in materia di prevenzione incendi, in particolare il possesso di CPI, sono dunque considerate dall'OdC in occasione degli audit presso le Organizzazioni.

### **5.1 Organizzazioni non soggette alle procedure integrate di cui al D.Lgs. 334/99**

Il procedimento con cui il Comando Provinciale dei VVF rilascia i CPI prevede:

- la presentazione di un progetto di adeguamento da parte dell'Organizzazione
- l'esame del progetto da parte dei VVF ed eventuale richiesta di integrazioni
- l'approvazione del progetto da parte dei VVF
- l'esecuzione di opere e interventi da parte dell'organizzazione
- la richiesta di sopralluogo da parte dell'organizzazione al Comando provinciale VVF con la dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, corredata da certificazione prevista dal DPR 37/1998 nel caso di avviamento dell'attività
- il sopralluogo da parte dei VVF
- il rilascio del CPI da parte dei VVF

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elenca di seguito il tipo di verifica che l'OdC svolge presso le Organizzazioni certificande / certificate non soggette alle procedure integrate di cui al D.Lgs. 334/99:

- che l'Organizzazione abbia ricevuto conferma scritta di approvazione del progetto presentato, da parte dei VVF
- che eventuali richieste di integrazioni dei VVF siano state evase con tempestività e completezza
- che i lavori di adeguamento siano in corso di esecuzione secondo quanto stabilito nel progetto in conformità ad eventuali scadenze prestabilite o prescrizioni dei VVF, con tempestività e completezza
- che tutte le attività che l'Organizzazione ha in essere e soggette al controllo dei VVF siano ricomprese nel procedimento amministrativo, ovvero nel progetto presentato ai VVF e nel CPI

Se una delle verifiche sopra elencate evidenzia esito negativo, l'Organizzazione non può essere certificata e l'OdC provvede a verificare che la situazione sia sanata prima del rilascio del certificato.

L'OdC può rilasciare la certificazione solo nel caso in cui il progetto risulti essere stato presentato ai VVF e da questi approvato, a condizione di monitorare successivamente l'effettiva effettuazione dei lavori previsti dal progetto.

### **5.2 Organizzazioni soggette alle procedure integrate di cui al D.Lgs. 334/99**

Fermi restando tutti gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. 19/3/2001, in questo caso il procedimento presso il „comitato“ per gli accreditamenti relativi alla notifica integra quello presso i VVF per il rilascio del CPI. I tempi per il primo procedimento sono fissati in 4 mesi dall'articolo 26 del D.Lgs. 334/99 e non è introdotto il „silenzio diniego“. E' quindi possibile che Organizzazioni che abbiano avviato correttamente i procedimenti di cui sopra, non ricevano risposte dagli Enti competenti per periodi significativi. Si ritiene pertanto che, in questi casi, valgano i principi di cui ai primi paragrafi della presente Appendice e, nei casi di aziende non soggette a notifica, non si applichi invece quanto sopra previsto in relazione al „silenzio diniego“ previsto dalle normali procedure per il rilascio del CPI.

Nel caso di Organizzazione soggetta a procedure integrate di cui al D.Lgs. 334/99, l'OdC verifica che l'organizzazione:

- Abbia avviato la pratica almeno 4 mesi prima del rilascio della certificazione

**TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER SG**

---

- Continui a seguire con tempestività la pratica, trasmettendo agli organi competenti (Comitato e Comando) le istanze ed i documenti previsti dalla legge e sollecitando gli enti competenti per quanto di propria competenza
  - Abbia in essere gli interventi e dispositivi previsti dal Rapporto di Sicurezza
6. PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE DI AUDIT EFFICACI ED OMOGENEI IN RELAZIONE ALL'INDIVIDUAZIONE DI „PERICOLO CONCRETO

L'OdC si avvale della facoltà di richiedere all'Organizzazione di descrivere nei propri documenti (analisi iniziale e/o documenti di sistema) l'aspetto "contaminazione", con particolare riferimento alle attività pregresse e di esplicitare le motivazioni per cui non sussiste il pericolo di superamento dei limiti, anche se presso i siti dell'Organizzazione, l'OdC non ha rilevato alcuna evidenza di contaminazione, durante la fase di certificazione e successive fasi di audit del triennio.

In occasione degli audit sul campo potrebbero rilevarsi evidenze tali (fisiche e/o documentali) da far ritenere che vi sia possibilità di contaminazione; l'OdC valuta se:

1. L'Organizzazione ha identificato tale possibilità ed ha provveduto ad attivare le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 e sue modifiche e integrazioni
2. Se l'Organizzazione sta dando applicazione alle prescrizioni del decreto, a partire dall'obbligo di dare comunicazione agli enti competenti
3. Se l'Organizzazione abbia valutato significativo questo aspetto nella sua analisi dei rischi

Se l'Organizzazione ha adempiuto ai tre punti sopra elencati, l'OdC emetterà comunque una non conformità sulla non efficace gestione legislativa.

Qualora non risulti data comunicazione da parte dell'Organizzazione agli enti competenti, né essa abbia pianificato ed eseguito un piano della caratterizzazione, ma abbia almeno valutato come "significativo" l'aspetto ed abbia eseguito indagini preliminari per valutare le concentrazioni di inquinanti nel suolo, sottosuolo e /o acque sotterranee allo scopo di confrontarle con i valori limite applicabili, l'OdC valuterà le risultanze delle indagini svolte e se le concentrazioni non superano i valori limite l'Organizzazione non è soggetta ad obblighi specifici; l'OdC emetterà comunque una non conformità sulla non efficace gestione legislativa.

Nel medesimo caso, se l'OdC rileva che l'Organizzazione, pur avendo individuato un rischio, non ha effettuato opportune indagini preliminari, emetterà una non conformità sul sistema di gestione, richiedendo pertanto l'attuazione di misure di controllo, sorveglianza e miglioramento da parte dell'Organizzazione in relazione all'aspetto in questione. In particolare l'OdC richiederà monitoraggi diretti o indiretti della qualità del suolo, sottosuolo, e/o acque sotterranee, comunque tali da consentire di escludere il rischio di contaminazione.

Nei casi in cui l'Organizzazione non abbia attuato nessun tipo di azione e non abbia neanche rilevato ancora il problema, l'OdC emetterà una non conformità di sistema, che evidenzia una carenza nel sistema di gestione ambientale, tale da non garantire un'affidabile procedura di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali.

Le non conformità scaturite dalla classifica sopra elencata possono essere pregiudizievoli per il rilascio/mantenimento/rinnovo della certificazione, in considerazione del loro peso a fronte del contesto in cui si sono verificate.

**TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER SG**

---

**7. PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE DI AUDIT EFFICACI ED OMOGENEI IN RELAZIONE ALLA DEFINIZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE**

Nel formulare lo scopo di una certificazione ambientale, l'OdC riporta, oltre eventualmente al prodotto, le tipologie di attività (processi) sotto il controllo dell'Organizzazione, incluse nel campo di applicazione del SGA certificato; il grado di dettaglio ragionevole potrà essere stabilito in funzione della complessità produttiva dell'Organizzazione, ma dovrà sempre fornire l'idea dei possibili impatti ambientali collegati.

L'OdC si riserva la facoltà di revisionare gli scopi di certificazione rilasciati per uniformare la formulazione alle prescrizioni di accreditamento applicabili allo schema ambientale.

**7.1 Esclusioni**

Qualora all'interno di un sito sia possibile certificare una o più unità operative dell'Organizzazione, ma non tutte quelle presenti all'interno del sito stesso, le unità operative non coperte da certificazione saranno riportate sul certificato come esclusioni.

Se l'esclusione riguarda attività tipicamente di servizio che si svolgono nel territorio o in siti mobili, le esclusioni dovranno essere esplicitate nello scopo.

**8. PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE DI AUDIT EFFICACI ED OMOGENEI RISPETTO AL PUNTO 4.4.6 DELLA NORMA UNI EN ISO 14001 "GESTIONE DI FORNITORI ED APPALTATORI"**

L'OdC pianifica ed esegue nell'ambito degli audit di certificazione e nel corso del programma triennale di audit, verifiche mirate ad accertare che l'Organizzazione abbia (si veda UNI/TR 11331):

- Analizzato gli aspetti ambientali collegati ai beni ed ai servizi di cui si approvvigiona, includendo nell'analisi:
  - I servizi ed i beni a forte rilevanza ambientale (smaltimento rifiuti, analisi chimico-fisiche ambientali, consulenze ambientali, sistemi di abbattimento, manutenzioni dei sistemi di abbattimento, delle emissioni, ecc...)
  - Le materie prime, i prodotti ausiliari ed i beni utilizzati nell'ambito delle proprie attività
  - Le attività affidate a terzi e sviluppate all'interno di siti di pertinenza dell'Organizzazione (lavori edili, manutenzioni, servizi interni di pulizia o logistica, ecc. ...)
  - Le attività proprie del ciclo produttivo dell'Organizzazione affidate a soggetti terzi e sviluppate al di fuori dei siti di pertinenza dell'Organizzazione. In questo caso l'estensione dell'analisi dovrebbe essere commisurata alla criticità degli aspetti ambientali correlati, nonché del grado di influenza che l'Organizzazione può ragionevolmente esercitare su di essi
- Definito chiaramente quali sono gli aspetti ambientali significativi e influenzabili correlati a fornitori ed appaltatori
- Definito le procedure finalizzate al controllo degli aspetti ambientali inclusi in questo sottoinsieme (qualifica dei fornitori, regole per l'acquisizione di nuove sostanze o preparati, ecc. ...) e/o requisiti da far rispettare al fornitore (modalità gestione dei rifiuti all'interno del sito dell'organizzazione, metodiche da utilizzare per un'analisi chimico fisica, caratteristiche acustiche di un impianto da approvvigionare ecc...); particolare attenzione dovrebbe essere posta in relazione agli obblighi previsti dalla legislazione ambientale eventualmente applicabile all'oggetto della fornitura; tali procedure e requisiti dovrebbero essere commisurati alla significatività degli aspetti ambientali correlati ed al grado di influenza che l'Organizzazione può esercitare su di essi
- Stabilito modalità appropriate di sorveglianza, controllo o verifica



**TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER SG**

9. PRESCRIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONFINE TRA REQUISITI AMBIENTALI E DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, AI FINI DELLE VERIFICHE DI CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN ISO 14001.

Riguarda il sistema di gestione ambientale qualsiasi forma di inquinamento ambientale che, pur avendo origine dai luoghi di lavoro, si estendono sul sistema esterno e sulla popolazione di un dato territorio. Non rientra nel SGA quanto è inerente ad aspetti di igiene del lavoro o di salute e sicurezza (es.: infortuni sul lavoro del personale dell'Organizzazione e malattie professionali). Pertanto ciò che riguarda aspetti di sicurezza e igiene del lavoro non costituisce in genere oggetto di non conformità rispetto alla norma UNI EN ISO 14001.

Di seguito si riporta una tabella esplicativa che fornisce alcune indicazioni per valutare se un aspetto è da considerare o meno nel campo di applicazione della norma ISO 14001. La tabella non è esaustiva e sarà l'OdC, a seconda dei casi a decidere.

<b>ASPETTO</b>	<b>DA CONSIDERARE REQUISITO DI SGA</b>
Licenza Edilizia	Da considerare nei casi in cui vi sia impatto ambientale (es.: aree sotto vincolo paesaggistico)
Agibilità	NO
Industrie Insalubri	SI
Incidenti rilevanti (Seveso bis)	SI
CPI	SI
Documento di valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	NO - può essere richiesto in quanto riporta misure di rumorosità di macchine ed impianti, ovunque siano situati.
Impianti di messa a terra	NO (aspetto di sicurezza e preliminare al conseguimento del CPI)
Conformità impianti elettrici e termoidraulici (L46/90)	NO (aspetto di sicurezza e preliminare al conseguimento del CPI)
Libretti caldaie (D.M. 17/03/03)	SI
Verifiche apparecchi a pressione	NO - può essere richiesto nei casi in cui possibili incidenti possano avere ripercussioni all'esterno
Concentrazione di inquinanti in ambiente di lavoro	NO - può essere richiesto nei casi in cui gli inquinanti possano disperdersi all'esterno ed è senz'altro richiesto nei casi di "emissioni convogliabili" (Dlgs 152/2006 e s.m.i., parte V).
Livello di campo elettrico e magnetico in ambiente di lavoro	NO - può essere richiesto nei casi in cui l'inquinamento possa disperdersi all'esterno
Manipolazione, identificazione ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi	SI
Valutazione del rischio di dispersione di fibre di amianto nell'ambiente di lavoro	NO - può essere richiesto nei casi in cui l'inquinamento possa disperdersi all'esterno; esclusi i requisiti specifici sulla sicurezza dei lavoratori
Valutazione del rischio di dispersione di fibre di amianto nell'ambiente esterno	SI
DPI personale	NO
DPI appaltatori	NO
ADR	SI
Radioattività	SI
Sostanze lesive dello strato di ozono	SI
Gas serra	SI
PCB/PCT	SI
HACCP	NO
Regolamento REACH	SI



**TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER SG**

---

Direttiva Rohs	SI
----------------	----

10. CALCOLO DELLE MASSIME RIDUZIONI AMMESSE NEL NUMERO COMPLESSIVO DEI GIORNI UOMO PER AUDIT COMBINATI

10.1 Definizione di Audit combinato

Quando i sistemi di gestione per la qualità e di gestione ambientale vengono sottoposti contemporaneamente all'audit, questo viene definito "audit combinato" (da p.to 3.1 nota 3 norma UNI EN ISO 19011:2003).

Per essere applicabile il presente paragrafo, il sistema oggetto di valutazione deve però essere INTEGRATO.

10.2 Riferimenti

UNI EN ISO 19011:2012

ISO IEC 17021:2011

**IAF MD 11:2013**

10.3 Calcolo del tempo di audit combinato

Per calcolare i tempi dell'audit integrato, l'OdC segue, in conformità al documento **IAF MD 11:2013** i seguenti passi:

1. Calcolo del tempo di audit separatamente per ciascun singolo schema di certificazione (applicando ogni fattore rilevante previsto dalla guida applicabile a ciascuno schema): l'OdC considera in tale fase di calcolo, per ciascuno schema, sia i fattori a decremento che i fattori ad incremento
2. Calcolo della somma dei valori così ottenuti
3. Ove opportuno, correzione del risultato della somma ottenuta con l'incremento o il decremento del tempo necessario per l'audit integrato, in considerazione dei fattori applicabili allo specifico caso come da **Annex 1 IAF MD 11:2013; la riduzione massima ammessa, comunque, in funzione del "livello di integrazione" sarà del 20%.**

I fattori che condizionano il "livello di integrazione" e pertanto la riduzione dell'audit time sono:

- a. **Il livello di abilità del gruppo di audit**
- b. **Il livello di integrazione del SG dell'azienda**
- c. **La capacità in base alla competenza dichiarata, delle persone intervistate nel rispondere alle domande, relativamente, relativamente a questioni concernenti entrambi gli schemi di certificazione (es. unico resp. Di sistema di gestione, unico rappresentante della direzione, ecc. ...)**
- d. **La complessità dell'audit di un sistema integrato rispetto a quella dell'audit del singolo sistema di gestione (solo qualità o solo ambiente)**

Quanto considerato dall'OdC sulla base delle dichiarazioni dell'Organizzazione in fase di domanda di offerta, circa il livello di integrazione, sarà oggetto di riesame da parte del valutatore una volta sul campo, **sia in stage 1 che nelle successive verifiche.**

**NOTA BENE:**

**Audit combinati su sistemi non integrati non sono soggetti a nessun tipo di sconto sulla durata.**

**TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER SG**

---

10.4 Ulteriori prescrizioni applicabili alla valutazione dei sistemi di gestione integrati in occasione di audit combinati

1. In occasione dell'audit combinato, non è ammissibile effettuare la valutazione di un requisito solo, per es., per gli aspetti relativi alla qualità, ma andrà valutato anche per gli aspetti relativi ad ambiente e sicurezza (es.: azioni correttive, audit interni, gestione documenti, ecc. ...)
2. Per determinati requisiti di natura prevalentemente gestionale (controllo documenti e registrazioni, audit interni, riesame del sistema, ecc...) è possibile far effettuare la valutazione anche da un valutatore che non sia qualificato in tutti gli schemi (possibilità da tenere presente nella composizione di un gruppo di audit all'interno del quale non tutti i valutatori siano qualificati sia qualità che ambiente)
3. Per requisiti ed aspetti di natura prettamente tecnica (competenza di settore EA) occorre la competenza di settore di almeno uno dei valutatori che fanno parte del gruppo di audit, o in alternativa, la presenza di almeno un esperto di settore in accompagnamento al gruppo
4. Il report può essere unico o separato, questo aspetto è definito dall'OdC
5. Occorre valutare anche l'impatto sul sistema di gestione integrato (es.: qualità e ambiente) di una non conformità rilevata su un determinato aspetto/requisito (es.: non conformità rilevata su un aspetto ambientale : occorre valutare se ha ripercussioni su aspetti di gestione della qualità).
6. I valutatori che accettano azioni dell'azienda per le non conformità riscontrate devono essere competenti per il relativo schema di certificazione oggetto di non conformità.

Data: .....

Timbro dell'Organizzazione  
Firma del Legale Rappresentante

.....